D.R.S. 002605

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 15/05/2000 n.10;
VISTI i DD.P.R.S. del 22/06/2001 nn.9 e 10;
VISTA la circolare prot. n. 16210 del 05/08/2003 recante le modalità di attuazione dell'accordo recepito con D.P. Reg. n.2939 del 24/07/2003;
VISTO il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15/05/2000 n.10 – biennio economico 2006/2007- quadriennio giuridico 2006/2009;
VISTO la sentenza n. del , divenuta irrevocabile in data 17/02/2018, con la quale il Sig. Drago Antonino nato a funzionario direttivo, è assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di cui e sono dichiarati estinti per prescrizione i reati ascritti agli
VISTO il D.D.G. n.306877 delL'11/10/2011, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio ai sensi dell'art.71, 1° comma del CCRL a decorrere dal 02/08/2011, e contestualmente la riammissione in servizio con decorrenza 16/09/2011 data della effettiva presa di servizio;
VISTO il D.R.S. n. 2089 del 10/04/2018 con il quale il procedimento disciplinare attivato con nota di contestazione disciplinare è archiviato con declaratoria di non doversi procedere;
VISTA l'istanza del 20/03/2018 con la quale il Sig. Drago Antonino chiede la corresponsione delle differenze retributive dovute in virtù delle decurtazioni operate in vigenza del periodo di sospensione;
CONSIDERATO che il reato di cui per il quale è stata pronunciata assoluzione perchè il fatto non sussiste, risulta essere più grave di quelli per cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione;
CONSIDERATO che il dipendente ha diritto di ottenere, per differenze retributive, il pagamento delle somme dovute e trattenute, in ragione della sospensione cautelare come se fosse rimasto in servizio;
RITENUTO di dover conguagliare quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.

DECRETA

Art. 1) Al dipendente Sig. Drago Antonino nato , sono conguagliate le somme percepite durante il periodo di sospensione cautelare con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.

Art. 2) Il presente decreto è trasmesso al Servizio 7 - Gestione Economica del Personale a Tempo Indeterminato del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale, per l'esecuzione.

Art. 3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

23 APR 2018

Il Dirigente del Servizio ad interim
Di Salvo